

Il dm sugli atti esclusi fornisce le regole per fissare le strategie sul nuovo accertamento

DS6901

DS6901

Contraddittorio spezzatino

Dove è previsto lo schema d'atto possibili più alternative

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Tutto pronto per l'entrata in vigore del prossimo 30 aprile dello schema d'atto che anticipa i contenuti del contraddittorio, previsto dall'art. 6-bis della l. n. 212/2000 sulla base del decreto delegato n. 219/2023 per l'attuazione della riforma fiscale. Con il decreto del vice-ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, dello scorso 24 aprile, vengono infatti individuati per quali tipologie di atti non si dovrà adottare tale schema, con la conseguenza che per tutto quanto non previsto dal decreto, invece vi sarà l'obbligatorietà.

Lo schema d'atto. L'art. 6-bis della l. n. 212/2000 prevede che ai fini di garantire un contraddittorio effettivo ed informato, sia trasmesso al contribuente uno schema d'atto con cui il contribuente viene nei fatti a conoscenza, in via anticipata, di alcuni elementi ed informazioni da parte dell'agenzia - che verranno poi esaminate nel successivo contraddittorio. Tale previsione di carattere generale, trova però applicazione solo per gli atti autonomamente impugnabili, essendo normativamente esclusa (cfr. co. 2 dell'art. 6) per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (oltre, ovviamente a quelli per i quali vi è un fondato pericolo per la riscossione).

Il decreto. La disposizione appena menzionata rimanda ad un decreto la puntuale individuazione delle categorie di atti esclusi: ora il decreto del vice-ministro per l'economia e le finanze è stato emanato in data 24 aprile e quindi, dopo

la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, il quadro regolamentare per l'applicazione del novellato art. 6-bis l. n. 212/2000 sarà completo ed entrerà in vigore (come già previsto) dal prossimo 30 aprile.

Le categorie di atti. Il decreto individua ed elenca gli atti per i quali è prevista l'esclusione: a tale riguardo, vengono definiti "atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati" quelli emessi dall'amministrazione finanziaria e riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione. Invece, gli "atti di pronta liquidazione" sono quelli emessi dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base di dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti nonché dai dati in possesso della medesima amministrazione. L'ultima categoria di atti esclusi è quella relativa al "controllo formale delle dichiarazioni" che contemplano atti emessi dall'amministrazione finanziaria a seguito del riscontro formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti, con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Nel decreto, per ogni tipologia di atto viene fornita un'elencazione puntuale di quelli esclusi: per esempio, sono tali (e rientrano nella prima categoria) gli atti di recupero per imposte inesistenti di cui all'art. 38-bis del d.p.r. n. 600/1973; le comunicazioni degli esiti di controllo di cui agli art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 e 54-bis, 54-ter e 54-quater d.p.r. n. 633/1972 (seconda categoria),

oppure le comunicazioni 36-ter d.p.r. n. 600/1973 (terza categoria).

Le altre tipologie di atto. Per come è strutturato l'art. 6-bis della l. n. 212/2000 e il decreto di cui ai paragrafi precedenti, emerge inequivocabilmente che tutte le altre categorie di atto non menzionato nella disposizione appena menzionata, ricadono nell'obbligo di schema d'atto. Per esempio, in conseguenza di una verifica fiscale che si è chiusa con il pvc, il contribuente potrebbe (tra le altre possibilità) definire alcuni dei rilievi autonomamente mediante ravvedimento operoso, mentre quelli non spontaneamente regolarizzati, potrebbero confluire in uno schema d'atto notificato al contribuente, sulla base del quale lo stesso, potrebbe scegliere di presentare le controdeduzioni entro 60 giorni o avviare direttamente (con istanza) la procedura di adesione (a questo proposito, si veda quanto già anticipato su questo giornale in data 18 aprile scorso).

Un'altra fattispecie che potrebbe poi essere interessata dallo schema d'atto si potrebbe dare nei casi in cui, a conclusione di una verifica fiscale condotta su di un soggetto che imputa il reddito per trasparenza ad altri, si notifica lo schema d'atto a questi ultimi, in quanto soggetti passivi proprio per applicazione del principio di imputazione.

© Riproduzione riservata

